



## SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

tra

REGIONE DEL VENETO

e

COMANDO REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA

**FINALIZZATO AD UNA COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI  
FORMATIVI RIVOLTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA GUARDIA DI FINANZA  
ALLA SEDE DI VENEZIA E NEI REPARTI DEL COMANDO REGIONALE VENETO**

La **Regione del Veneto**, (d'ora innanzi denominata "Regione"), con sede in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella persona del Presidente o suo delegato;

e

il **Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza**, (d'ora innanzi denominato "Comando Regionale"), con sede e domicilio fiscale in San Polo, n. 2128/A, 30125 Venezia, codice fiscale 80011020270, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella persona del Comandante Regionale o suo delegato;

di seguito denominate "**le Parti**".

\*\*\*

## VISTI

- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, che attribuisce alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- il Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*";
- il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*";
- il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*";
- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*" ed il Decreto Interministeriale



f8ef19f5



dell'8 gennaio 2018 di *“Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*;

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali);
- l'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015, recante *“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*;
- l'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019;
- l'Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'articolo 1474 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente *“Codice dell'Ordinamento Militare”* e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che lo Stato predisponga misure effettive volte a promuovere l'elevazione culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- la legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 *“Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”* e s.m.i;
- la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 *“Il sistema educativo della Regione Veneto”*, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;

#### TENUTO CONTO

dell'opportunità di promuovere ed ampliare la formazione del personale in servizio presso la Guardia di Finanza alla sede di Venezia e nei Reparti del Comando Regionale Veneto.



f8ef19f5



**PREMESSO CHE**

- i compiti della Guardia di Finanza sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189 e consistono nella prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria, nonché al contrasto alla criminalità economica;
- il Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ha previsto, in attuazione dei principi direttivi della legge n. 78/2000:
  - la missione della Guardia di Finanza come Forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria;
  - l'estensione delle facoltà e dei poteri riconosciuti per legge ai militari del Corpo in campo tributario a tutti i settori in cui si esplicano le proiezioni operative della polizia economica e finanziaria;
  - l'affermazione del ruolo esclusivo della Guardia di Finanza quale polizia economica e finanziaria in mare;
  - la legittimazione del Corpo a promuovere e sviluppare, come autorità competente nazionale, iniziative di cooperazione internazionale con gli organi collaterali esteri ai fini del contrasto degli illeciti economici e finanziari;
- il Comando Regionale, alla luce del mutato scenario di contesto economico-sociale derivante dall'emergenza epidemiologica in atto, nell'ottica prospettica di orientare le attività ispettive dei Reparti del Corpo al contrasto dei fenomeni illeciti più gravi perpetrati dalla criminalità economica, ha inteso porre in essere un monitoraggio attento e costante del tessuto economico regionale, con lo scopo di individuare i più insidiosi fenomeni illeciti favoriti dalla particolare, pregiudizievole contingenza tuttora in atto, realizzando un'analisi di rischi finalizzata a:
  - contrastare possibili fenomeni di illegalità connessi alle opportunità che la crisi può generare, a tutela degli interessi della parte sana dell'intero sistema produttivo regionale;
  - arginare, *in primis*, il riciclaggio di capitali illeciti, l'acquisizione di imprese "sane" da parte della criminalità organizzata, la fraudolenta percezione di finanziamenti, contributi e risorse comunitarie, nazionali o locali nonché l'infiltrazione illecita nelle procedure d'appalto;
  - monitorare il contesto socio-economico del Veneto con l'intento di isolare, in ragione delle possibili evoluzioni, le più perniciose evidenze di rischio illecito, anche al fine di individuare *target* connotati da maggiori elementi di criticità nei confronti dei quali avviare tempestivamente attività ispettive;
- la Regione, in considerazione dell'insostituibile contributo fornito dalla Guardia di Finanza a contrasto dei fenomeni illeciti della criminalità economica nella Regione, al fine di sostenere il potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni che il Corpo è chiamato a svolgere, intende assicurare sostegno alle azioni di professionalizzazione dell'organico impegnato nello specifico settore di riferimento;
- la Regione intende favorire la crescita professionale del personale della Guardia di Finanza e fornire concreto supporto al potenziamento degli strumenti operativi al fine di rendere ancora più efficaci le attività sopra indicate in attuazione della normativa nazionale e regionale di riferimento.

**RITENUTO CHE**

sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la Regione e il Comando Regionale, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a promuovere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, iniziative a sostegno del personale dipendente attraverso un utile contributo per la qualificazione del sistema formativo, dando applicazione puntuale e tempestiva ai principi di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni;



f8ef19f5



**CONCORDANO**

di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

**Articolo 1**

*(Finalità e contenuti dell'intesa)*

Con il presente accordo le Parti definiscono l'intesa e il comune interesse, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, a realizzare forme di collaborazione per potenziare l'efficacia delle azioni e della *mission* perseguita dalla Guardia di Finanza in ambito regionale, attraverso l'individuazione di percorsi formativi che mirino all'acquisizione delle competenze tecniche in linea con il fabbisogno formativo espresso dal Comando Regionale.

A tal fine, le Parti si impegnano a collaborare, di comune intesa, per soddisfare le esigenze conoscitive specifiche del personale in servizio presso la Guardia di Finanza alla sede di Venezia e nei Reparti del Comando Regionale Veneto.

**Articolo 2**

*(Modalità esecutive)*

1. Con il presente accordo, considerato il fabbisogno formativo e strumentale espresso dal Comando Regionale, al fine di realizzare idonee iniziative volte allo sviluppo delle competenze ed al rafforzamento delle risorse del personale in servizio presso la Guardia di Finanza alla sede di Venezia e nei Reparti del Comando Regionale Veneto, si prevede:
  - la collaborazione strumentale e tecnica per l'organizzazione di peculiari esigenze formative della Guardia di Finanza, anche mediante il Centro Addestramento Regionale dipendente dal Comando Regionale che attraverso l'utilizzo delle dotazioni tecniche di cui è dotato e l'impiego di personale docente appartenente al Corpo stesso, con elevata competenza ed esperienza professionale, è in grado di erogare offerte formative di livello adeguato alle esigenze;
  - la possibilità di usufruire di eventuali iniziative formativo-didattiche e progettualità organizzate dalla Regione;
  - il potenziamento degli strumenti operativi propedeutici al miglioramento delle competenze e del *training on the job* nelle attività istituzionali, con particolare riguardo alle attività di contrasto dei fenomeni illeciti perpetrati nella Regione dalla criminalità economica,secondo modalità esecutive che saranno di volta in volta concordate con la prevista Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.
2. Oltre a percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze tecnico professionali, sarà possibile prevedere percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle conoscenze di lingue straniere, nonché prevedere forme di collaborazione nel settore della formazione e della didattica tramite la reciproca partecipazione a corsi, seminari e workshop. Sarà possibile prevedere, a conclusione dei percorsi, anche gli esami di certificazione europea della lingua secondo le quattro abilità definite dal QCER presso Enti certificatori accreditati a livello internazionale e dal Ministero dell'Istruzione.
3. Le attività formative saranno erogate sul territorio regionale e, con successivo provvedimento della Giunta regionale, saranno finanziate con risorse regionali, statali e comunitarie, una volta verificatane la disponibilità.



f8ef19f5



**Articolo 3***(Cabina di Regia)*

Al fine di promuovere l'attivazione dell'iniziativa prevista dal presente Protocollo d'Intesa, nonché monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituita una Cabina di Regia composta da due rappresentanti per ciascuno dei sottoscrittori. La partecipazione ai lavori della Cabina di Regia è a titolo gratuito e senza oneri ulteriori per le rispettive Amministrazioni.

**Articolo 4***(Impegni della Regione e del Comando Regionale)*

1. La Regione si impegna a:
  - a. promuovere la programmazione dell'offerta formativa al fine di garantire lo svolgimento efficace ed efficiente delle operazioni;
  - b. favorire forme di collaborazione con il Comando Regionale al fine di assicurare il rafforzamento delle competenze degli operatori impegnati nelle attività istituzionali.
2. Il Comando Regionale si impegna a realizzare le attività previste dal presente Protocollo nel rispetto della normativa vigente, assicurando il presidio di polizia economico-finanziaria nel territorio Regionale nell'ambito delle attività ispettive programmate per la realizzazione della *mission* istituzionale della Guardia di Finanza.

**Articolo 5***(Durata dell'accordo)*

1. Il presente accordo ha la durata di 2 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per un ulteriore biennio, con espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza.
2. Le parti si impegnano a procedere di intesa alla revisione del Protocollo, qualora si manifesti l'esigenza di adeguarne il contenuto a disposizioni normative e di carattere innovativo o integrativo, ovvero migliorarne gli aspetti organizzativi e gestionali, anche in relazione a situazioni o circostanze intervenute successivamente alla stipula.
3. Le comunicazioni relative ai precedenti commi dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
  - a. Regione: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)
  - b. Comando Regionale: [ve0220000p@pec.gdf.it](mailto:ve0220000p@pec.gdf.it)

**Articolo 6***(Controversie)*

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

**Articolo 7***(Norme finali e trattamento dei dati personali)*

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e a quanto previsto dalla normativa in materia, alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i nonché alle norme che disciplinano il procedimento amministrativo.



f8ef19f5



2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi alle attività riconducibili al presente Protocollo d'Intesa e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE - GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
3. Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

